

Il Giudice dell'Esecuzione

vista la segnalazione del professionista cui è stato delegato il compimento delle operazioni di vendita del bene immobile oggetto del processo esecutivo per espropriazione in corso nei confronti della signora [redacted] circa l'esito negativo degli esperimenti attuati al fine di tale compimento secondo quanto previsto nell'ordinanza con la quale la vendita stessa è stata disposta;

ritenuto che, in considerazione appunto dell'esito negativo degli esperimenti di vendita sino ad ora attuati, deve necessariamente disporsi l'attuazione di un ulteriore esperimento di vendita secondo le norme concernenti la vendita forzata nella formulazione dalle norme stesse nel frattempo assunta;

ritenuto che all'attuazione dell'ulteriore esperimento di vendita deve quindi essere fatto luogo da parte del professionista a tal fine delegato con le modalità stabilite nella ordinanza in data 19.4.2012 da intendersi in questo provvedimento richiamate salve le modificazioni di esse di seguito indicate per conformarle alla disciplina vigente.

Il prezzo della vendita viene stabilito in € 86.000,00 per effetto della riduzione del prezzo da ultimo fissato, riduzione imposta - nel limite di un quarto di tale prezzo - appunto dall'esito negativo dell'esperimento di vendita per esso tentato.

Il professionista quindi:

stabilirà un termine entro un periodo non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data di seguito indicata entro il quale abbia luogo la presentazione delle offerte di acquisto per il bene posto in vendita;

provvederà a fissare nel giorno successivo alla scadenza del termine così stabilito la convocazione delle parti e di quanti avessero presentato offerte davanti ad esso professionista delegato per deliberare in merito all'unica offerta che fosse stata presentata e per l'eventuale gara tra gli offerenti in caso di pluralità di offerte;

indicherà il luogo - in un suo recapito - per la presentazione delle offerte specificando dover la relativa dichiarazione avvenire in busta chiusa nei modi previsti dall'art. 571 c.p.c.



Proc. n. 1749 2009 .

Il Giudice dell'Esecuzione

vista la segnalazione del professionista cui è stato delegato il compimento delle operazioni di vendita del bene immobile oggetto del processo esecutivo per espropriazione in corso nei confronti della signora Liliana Falcone circa l'esito negativo degli esperimenti attuati al fine di tale compimento secondo quanto previsto nell'ordinanza con la quale la vendita stessa è stata disposta;

ritenuto che, in considerazione appunto dell'esito negativo degli esperimenti di vendita sino ad ora attuati, deve necessariamente disporsi l'attuazione di un ulteriore esperimento di vendita secondo le norme concernenti la vendita forzata nella formulazione dalle norme stesse nel frattempo assunta;

ritenuto che all'attuazione dell'ulteriore esperimento di vendita deve quindi essere fatto luogo da parte del professionista a tal fine delegato con le modalità stabilite nella ordinanza in data 19.4.2012 da intendersi in questo provvedimento richiamate salve le modificazioni di esse di seguito indicate per conformarle alla disciplina vigente.

Il prezzo della vendita viene stabilito in € 86.000,00 per effetto della riduzione del prezzo da ultimo fissato, riduzione imposta - nel limite di un quarto di tale prezzo - appunto dall'esito negativo dell'esperimento di vendita per esso tentato.

Il professionista quindi:

stabilirà un termine entro un periodo non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data di seguito indicata entro il quale abbia luogo la presentazione delle offerte di acquisto per il bene posto in vendita;

provvederà a fissare nel giorno successivo alla scadenza del termine così stabilito la convocazione delle parti e di quanti avessero presentato offerte davanti ad esso professionista delegato per deliberare in merito all'unica offerta che fosse stata presentata e per l'eventuale gara tra gli offerenti in caso di pluralità di offerte;

indicherà il luogo - in un suo recapito - per la presentazione delle offerte specificando dover la relativa dichiarazione avvenire in busta chiusa nei modi previsti dall'art. 571 c.p.c.



e dover essere prestata la cauzione - di entità non inferiore ad un decimo del prezzo proposto - mediante assegno circolare inserito in quella busta chiusa;

stabilirà il modo ed termine non superiore a sessanta giorni dal momento in cui si disponga farsi luogo alla vendita - a favore dell'unico offerente o del maggior offerente in caso di gara - per il versamento della differenza tra la cauzione ed il prezzo nonché delle spese di trasferimento, versamento da effettuarsi comunque su di un conto corrente intestato al processo vincolato all'ordine del giudice presso una banca scelta dal professionista delegato;

provvederà a redigere un avviso concernente la vendita con tutti i dati che possono interessare i possibili acquirenti (descrizione del bene, prezzo minimo stabilito per la vendita, sito internet sul quale sono pubblicati gli atti, nome e recapito del Custode) e a darne pubblicità - almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la deliberazione sulle offerte destinate ad essere presentate - con le modalità stabilita con la sopra richiamata ordinanza;

avvertirà che può essere presentata istanza di assegnazione del bene immobile nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita;

esaminerà, dinanzi alle parti a tal fine appunto convocate conformemente a quanto sopra indicato, le offerte pervenute alla luce di questi principi:

saranno riconosciute inefficaci le offerte pervenute oltre il termine la cui fissazione è disciplinata al punto a), le offerte per somme inferiori al prezzo base stabilito di oltre un quarto del prezzo stesso, le offerte non accompagnate dalla prestazione della cauzione secondo le modalità richiamate al punto c).

Verrà senz'altro disposto farsi luogo alla vendita a favore dell'unico soggetto che risultasse avere presentato un'offerta nel caso in cui tale unica offerta avesse ad oggetto una somma pari o superiore rispetto al prezzo stabilito per la vendita mentre verrà disposto farsi luogo alla vendita a favore dell'unico soggetto che risultasse avere presentato un'offerta per una somma inferiore a quel prezzo base in misura non eccedente il quarto di esso se possa ritenersi non ricorrano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con un nuova vendita e non risultino presentate istanze di assegnazione.



Nel caso in cui risultassero presentate più offerte efficaci verrà attuata tra gli offerenti una gara per un prezzo base pari alla maggior somma proposta con offerte in aumento per somme non inferiori ad € 1.000,00 e nel caso in cui non potesse avere luogo la gara per mancanza di adesione di tali offerenti verrà disposto farsi luogo alla vendita a favore del miglior offerente e, se vi fossero offerte per il medesimo maggior prezzo, a favore di chi per primo ha presentato l'offerta qualora possa ritenersi non ricorrano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con un nuova vendita.

In mancanza di offerte farà luogo ad un nuovo esperimento di vendita, con le medesime modalità, per un prezzo base inferiore di un quarto al prezzo fissato per l'esperimento senza esito e quindi per un prezzo pari ad € 70.000,00,00.

Ritenuta comunque l'opportunità che le parti siano messe in grado di formulare le loro eventuali osservazioni riguardo a quanto così stabilito e che, solo nel caso in cui la formulazione di osservazioni abbia effettivamente luogo, siano sentite in merito alle osservazioni stesse nel corso di una udienza a tal fine stabilita,

Dispone che la cancelleria dia comunicazione di questo provvedimento sia al professionista delegato sia al creditore procedente, agli eventuali creditori intervenuti ed ai debitori i quali potranno far pervenire le loro eventuali osservazioni, inviandole al professionista e depositandole in cancelleria, entro il termine di quindici giorni dal compimento della comunicazione stessa.

Dispone che, in mancanza di osservazioni, il professionista dia corso alla vendita senza incanto del bene immobile oggetto del processo esecutivo per il prezzo di € 86.000,00 e poi in caso di mancata presentazione di offerte sempre senza incanto per il prezzo base di € 70.000,00.

Dispone che il termine per la presentazione delle offerte di acquisto venga stabilito dal professionista cui sono state delegate le operazioni di vendita non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del sopra indicato termine entro il quale devono essere formulate le eventuali osservazioni.

Qualora venissero formulate osservazioni, il professionista ne darà comunicazione al Giudice dell'Esecuzione e questi provvederà a fissare un'udienza nel cui corso le



osservazioni stesse potranno essere valutate.

Assegna al professionista un ulteriore fondo spese di € 2.000,00 che pone a carico del medesimo soggetto indicato nell'ordinanza in data 19.4.2012.

Conferma per il resto quanto già disposto con tale ordinanza.

Milano, 04/11/2015.

Il Giudice dell'Esecuzione

